Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Alla Regione del VENETO
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso
Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca
areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Alla Commissione per il patrimonio culturale del Veneto
sr-ven.corepacu@beniculturali.it

Prot. n. *Cl.* 34.28.10/218/2022 *All.*

Risposta al foglio n. 57714 del 08.02.2022
Rif. ingresso n. 3948 del 09.02.2022

OGGETTO **SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)**
D.Lgs. 152/2006
Procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica per Variante n. 6 al Piano degli Interventi;
Amministrazione proponente: **Comune di San Giorgio delle Pertiche**;
Parere di competenza
VAS_ass

CON RIFERIMENTO al piano in argomento, facendo seguito alla nota della Regione Veneto n. 36142 del 26.01.2022, ricevuta in data 26.01.2022 e assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2459 del 27.01.2022, con cui l'Amministrazione regionale ha messo a disposizione nella *repository* web i relativi elaborati, consultabili presso il seguente link:

https://drive.google.com/drive/folders/19CEoBJ-5UKzaPIqXbsOzgZ4574SostIx?usp=sharing;

ESAMINATI il Rapporto Preliminare e la documentazione inerente al suddetto piano;

VISTO il *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, art. 41 co. 1 lett. d);

VISTA la Circolare n. 3 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del 29-01-2020;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la V.A.S. riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, gli artt. 12 e 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo,

IN OTTEMPERANZA alla Circolare n. 26 del 14/05/2012 del Direttore Regionale per i beni paesaggistici del Veneto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 1, lett. d) del D.P.C.M. 76/2019 e in base alle proprie competenze territoriali,

QUESTA SOPRINTENDENZA FORMULA LE SEGUENTI VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI

Tutela paesaggistica:

il Piano in esame è una Variante generale al Piano degli Interventi che, come risulta dal Rapporto Ambientale Preliminare integrato, riguarda il progetto di trasformazioni urbanistiche non completamente valutate nel Rapporto Ambientale della VAS del PAT. La maggior parte dei temi trattati dalla citata Variante recepiscono e declinano alla scala operativa gli obiettivi, le strategie nonché le modalità di intervento sul territorio, conformemente alle norme e agli indirizzi della pianificazione territoriale sovraordinata (PTRC, PTCP, PATI, PAT) e ai dettami della normativa regionale in materia.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 128689 data 21/03/2022, pagina 1 di 3

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 128689 data 21/03/2022, pagina 2 di 3

Le previsioni urbanistiche non valutate in sede di formazione del PAT vigente si possono riepilogare come di seguito:

1- *Accordi di pianificazione (accordo pubblico-privato APP1 – A.T.O IR1-Arsego);*

2- *Zone "Cru" residenziali di riqualificazione urbana (previsione da PAT).*

3- *Disposizioni generali per la riqualificazione edilizia ed ambientale di opere incongrue o elementi di degrado (attuazione di Norme da PAT);*

4- *Riqualificazione ambiti urbani degradati, LR 14/2017 (attuazione di Norme da PAT);*

In riferimento al punto 1) la variante in esame non determina alcuna previsione di nuovi volumi edificabili e non genera consumo di suolo, ma permette di risolvere una puntuale criticità (accessibilità al Campo Fiera) nell'uso degli spazi pubblici all'interno del tessuto consolidato dell'abitato di Arsego.

In riferimento al punto 2) la variante in esame individua e classifica come zone Cru le aree in cui sono presenti opere incongrue ed elementi di degrado (art. 2 c. 1 lett. f) della LR n° 14/2017) per sottoporli ad interventi di riqualificazione edilizia (punto 3).
Inoltre, vengono sottoposte ad interventi di riqualificazione urbana (punto 4) le zone Cru che fanno parte di ambiti urbani degradati, come perimetrati negli elaborati grafici del PI; si tratta di 14 ambiti, ubicati nel tessuto consolidato urbano, con preesistenze incongrue o degradate, per le quali la Variante in esame permette il ripristino del suolo naturale (con attribuzione di crediti edilizi) oppure la rigenerazione urbana (attraverso i PUA).
Tali previsioni mirano al recupero di suolo ora occupato da insediamenti urbani o, alternativamente, alla riqualificazione di ambiti degradati o di edifici incongrui, con le modalità previste dalla normativa urbanistica regionale.

Alla luce di quanto indicato nel Rapporto Preliminare integrato, considerato come le succitate trasformazioni urbanistiche, non valutate in sede di formazione del PAT ed oggetto della Variante in esame, prevedano una complessiva azione di riqualificazione edilizia e rigenerazione urbana, peraltro affiancata dall'alternativa di un possibile recupero del suolo naturale, si ritiene che le stesse siano tali da non prefigurare rilevanti ricadute paesaggistiche.

Tutela archeologica:

Nelle aree oggetto della variante in esame non vi sono, al momento, provvedimenti dichiarativi ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) riguardo strutture e/o reperti archeologici.

Si osserva tuttavia che l'inquadramento sull'assetto territoriale antico è generico e non emerge come le opere di progetto si collochino all'interno di un areale interessato da diverse testimonianze archeologiche, riferibili ad una frequentazione antropica diacronica, le cui tracce possono conservarsi anche a livello superficiale. Considerato inoltre che gli areali in oggetto sono posti all'interno della centuriazione di Padova nord-est, sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, c.1, lett. m), si ritiene necessario che lo specifico rapporto preliminare debba essere integrato con una descrizione di dettaglio delle tipologie di opere di scavo previste, al fine di poter valutare l'effettiva incidenza nel sottosuolo.

Ciò non escluderà gli obblighi previsti per la committenza pubblica di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004, art. 28, c. 4 e dal D.Lgs. 50/2016, art. 25, ai fini della stesura di specifica Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto di fattibilità.

Visto altresì quanto contenuto nella *Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico* (firmata a La Valletta, 16.01.1992, art. 6), ratificata con L. 57/2015, circa l'auspicabile applicazione delle procedure di archeologia preventiva anche per lavori a committenza privata, questo Istituto, considerato l'ambito di intervento, richiama fin d'ora alla massima cautela.

Si rammenta che, qualora l'esito finale della procedura in corso comporti l'esclusione delle opere in oggetto dall'assoggettabilità a VAS, la committenza sarà ugualmente tenuta a contattare per tempo la scrivente Soprintendenza per concordare tempistiche e modalità tecnico-operative per l'esecuzione dei lavori, al fine di assicurare le più adeguate misure di tutela archeologica nell'ambito in oggetto.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 128689 data 21/03/2022, pagina 3 di 3

Fatto salvo quanto esposto, la scrivente Soprintendenza **non ravvisa la necessità di sottoporre** il piano in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Ai sensi del *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, art. 47 co. 3 le amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto entro tre giorni dalla ricezione dello stesso alla competente Commissione di garanzia per il patrimonio culturale istituita ai sensi dell'art. 12, co. 1-*bis* della L. 29 luglio 2014, n. 106.

IL SOPRINTENDENTE
Dott. Fabrizio Magani

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.]

Il Responsabile del Procedimento
Soprintendente Fabrizio Magani
Il Responsabile dell'Istruttoria Paesaggistica
Assistente FAV Alessandra Depieri
Il Responsabile dell'Istruttoria Archeologica
Funzionario archeologo Matteo Frassine